## COMUNE DI TURI

## CITTA' METROPOLITANA DI BARI

# **CONVENZIONE**

per ospitalità minore in Comunità Educativa Cooperativa Sociale ONLUS Comunità Educativa "Maranatha"

## Tra

Il Comune di Turi (provincia di Bari) sede legale in via XX Settembre n.5, C.F. 82001130721, P.I. n. 02593410729, rappresentato dalla Dott.ssa Graziana TAMPOIA, responsabile del Settore Servizi Sociali,

e

**la Cooperativa Sociale ONLUS "Maranatha"** con sede legale a Mottola (Ta) in C.da Difesa delle Vigne snc - P.IVA 03053970731 - , **r**appresentata da Maria Donata SASSO in qualità di Legale Rappresentante

## PREMESSO CHE

- La Comunità educativa per minori "Maranatha" con sede a Mottola (Ta) in C.da Difesa delle Vigne snc è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare che offre una risposta temporanea alle esigenze educative, di cura, accudimento, assistenza e tutela di minori in stato di pregiudizio
- ai sensi della L. n. 328/2000 i Comuni sono tenuti all'erogazione e predisposizione di Servizi gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche, destinate a rimuovere particolari situazioni di bisogno e difficoltà;
- l'art.2 della legge 184 del 4 maggio 1983, così modificato dalla legge 149 del 28 marzo 2001 prevede la possibilità di inserimento del minore in struttura educativa residenziale qualora la condizione familiare e sociale vissuta dal minore sia pregiudizievole per il suo adeguato sviluppo psico-fisico;
- con atti diversi da Novembre 2019 e sino al 30 Settembre 2022 si è provveduto a garantire l'intervento di ospitalità di una minore, di cui si omettono le generalità a tutela della privacy, in carico al Servizio Sociale di questo Ente, presso la Comunità educativa per minori "Maranatha" con sede a Mottola (Ta), in ossequio a quanto disposto dal Tribunale minorile;
- con Determinazione **n.** \_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_ si è provveduto ad assicurare la prosecuzione del suddetto intervento al fine di garantire la continuità del percorso educativo già avviato, per il periodo **dal 01 Ottobre al 30 Novembre 2022**;

# Ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

## Art.1

La premessa in narrativa e gli Atti in essa richiamati vengono accettati con il presente Atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

## Art.2

Il COMUNE di TURI si impegna ad assicurare e sostenere l'ospitalità della minore - omissis-, in carico al Servizio Sociale di questo Ente congiuntamente alla rete dei servizi specialistici territoriali di competenza, in ottemperanza a quanto disposto dalla competente Autorità Giudiziaria minorile, per una retta giornaliera pari ad €75,00 (oltre IVA al 5%) per ogni giorno di sua effettiva presenza in struttura e ridotta al 40% per ogni giorno di rientro a casa (Nel caso di ricovero ospedaliero gestito a cura della comunità, con i propri operatori, la retta rimarrebbe invariata), per il periodo dal 01/10/2022 al 30/11/2022, salvo proroga dell'intervento a seguito di verifica dello stesso, .

Il Comune di Turi corrisponderà quanto dovuto, mensilmente, alla Cooperativa Sociale ONLUS "Maranatha" con sede legale a Mottola (Ta) in C.da Difesa delle Vigne snc- P.IVA 03053970731-, a seguito di verifica dell'effettiva presenza della minore presso la suddetta struttura, di presentazione della fattura e previa verifica della regolarità del D.U.R.C..

## Art.3

la Cooperativa Sociale ONLUS "Maranatha" con sede legale a Mottola (Ta) in C.da Difesa delle Vigne snc - P.IVA 03053970731-, in relazione all'ospitalità della minore, oggetto della presente Convenzione e al fine di dare piena attuazione all'art.3, comma 8 e 9, della Legge n.136 del 2010 e successive modifiche, si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicando, in sede di emissione fattura, il codice fiscale, il numero CIG: \_\_\_\_\_\_\_ attribuito, il numero di c/c bancario o postale su cui effettuare il relativo versamento.

## Art.4

Le parti convengono che il presente accordo di collaborazione potrà essere risolto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R, nel caso in cui gli operatori della Cooperativa adottino comportamenti in violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

### Art.5

La durata della presente Convenzione è limitata al periodo dal **01/10/2022 al 30/11/2022**, salvo l'eventuale prosieguo dell'intervento, previo rinnovo della convenzione o risoluzione anticipata, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Servizi Sociali, reso con apposita relazione, qualora dovessero venire meno le condizioni che hanno determinato l'inserimento.

Cooperativa Sociale ONLUS "Maranatha" Il Legale Rappresentante Maria Donata SASSO Comune di Turi Il Responsabile del Settore Servizi Sociali Dott.ssa Graziana Tampoia